



Il lucro cessante del disoccupato

Descrizione

Il danno patrimoniale da lucro cessante, che presuppone generalmente un rapporto lavorativo, in atto al momento dellâ??evento dannoso e poi precluso dalle lesioni subite, non può essere tuttavia escluso nellâ??ipotesi in cui, pur mancando il presupposto della specifica attualità del rapporto di lavoro al momento dellâ??illecito, lo **stato di disoccupazione**, oltre a non dipendere dalla volontà o dalla colpa del lavoratore (bensì da vicende incolpevoli riguardanti la sua persona o da vicende oggettive di impresa), sia inoltre **contingente e temporaneo**, sussistendo la ragionevole certezza o addirittura la positiva dimostrazione che, se non vi fosse stato lâ??illecito, il danneggiato avrebbe intrapreso unâ??attività lavorativa, confacente alle sue attitudini, idonea a produrre lo stesso reddito.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4289 del 16 febbraio 2024, afferma il seguente principio, confermando il proprio precedente orientamento:

â??in applicazione del principio dellâ??integralità del risarcimento sancito dallâ??art. 1223 c.c., la necessità che il danno da perdita della capacità lavorativa specifica sia liquidato ponendo a base del calcolo il reddito che la vittima avrebbe potuto conseguire proseguendo nellâ??attività lavorativa andata perduta a causa dellâ??illecito o dellâ??inadempimento (salva lâ??esigenza di tener conto anche della persistente â?? benché ridotta â?? capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere unâ??altra attività lavorativa retribuita), sussiste non solo nellâ??ipotesi di cessazione di un rapporto lavorativo in atto al tempo dellâ??evento dannoso, ma anche nellâ??ipotesi in cui la vittima versi in stato di disoccupazione, ove si tratti di disoccupazione involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, sussistendo la ragionevole certezza o la positiva dimostrazione che il danneggiato, qualora fosse rimasto sano, avrebbe stipulato un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività lavorativa o comunque una attività confacente al proprio profilo professionaleâ??.

Categoria

1. Focus giuridico

STUDIO LEGALE PALISI





Data di creazione

25 Feb 2024